

Esporre «integralmente la dottrina» e regolarsi «secondo l'opportunità» La Penitenzieria Apostolica, la Santa Sede e l'introduzione del 'Codice Zanardelli', nel contesto della 'questione romana'

Giovanni Vian

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The Italian Risorgimento process saw the Apostolic Penitentiary, generally accustomed to operating with great confidentiality, rising to a prominent 'public' role. It was in the context of the Roman Question that the Holy See had to deal with the introduction of the new Italian Penal Code (commonly called 'Zanardelli Code'), which was approved in June 1889 and came into force at the beginning of the following year. This article offers a reconstruction of the reaction of the Apostolic Penitentiary and the Holy See to the publication of the Code.

Keywords Apostolic Penitentiary. Holy See. Leo XIII. Raffaele Monaco La Valletta. La Civiltà Cattolica. Giuseppe Zanardelli. Italian Penal Code. Roman Question.

Sommario 1 Introduzione. – 2 'Fuoco di sbarramento' cattolico contro il nuovo Codice penale prima della sua approvazione (giugno 1889). – 3 La Penitenzieria Apostolica di fronte al nuovo Codice penale. – 4 Nel contesto della 'questione romana'.



Peer review

Submitted 2022-02-22
Accepted 2022-03-29
Published 2022-04-29

Open access

© 2022 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Vian, G. (2022). "Esporre «integralmente la dottrina» e regolarsi «secondo l'opportunità». La Penitenzieria Apostolica, la Santa Sede e l'introduzione del 'Codice Zanardelli', nel contesto della 'questione romana'". *JoMaCC. Journal of Modern and Contemporary Christianity*, 1(1), 11-42.

DOI 10.30687/JoMaCC/1864-4239/2022/01/001

1 Introduzione

Durante il dibattito parlamentare sulla legge per l'introduzione del nuovo Codice penale italiano (comunemente noto come 'Codice Zanardelli', dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia), il 29 maggio 1888 Ruggero Bonghi aveva definito esagerate le misure contro il clero, in una fase in cui non si notavano particolari recrudescenze nel suo atteggiamento verso lo Stato e a proposito della 'questione romana':

La opposizione che vi cuoce, che vi duole, e contro la quale dobbiamo resistere e far fronte, non è nel clero che minacciate e offendete; è più in su; è nella Curia romana; è nelle tradizioni stesse della Curia romana, le quali, [...] sono talora più forti della volontà del Pontefice.¹

Che in questa occasione colui che era uno dei deputati talvolta più duri nei suoi atteggiamenti anticlericali finisse per intravedere una maggiore disponibilità verso l'Italia da parte di Leone XIII, considerato 'prigioniero' delle pressioni curiali, è un indizio della complessità dei processi allora in atto e della difficoltà di decifrarne gli sviluppi. Vorrei perciò provare a esaminare le reazioni della Santa Sede e in particolare della Penitenzieria Apostolica² all'introduzione del nuovo Codice penale (approvato nel giugno 1889, entrò in vigore all'inizio del 1890),³ nel contesto delle difficili relazioni che caratterizzarono i rapporti tra la Chiesa cattolica e il nuovo Regno d'Italia nel secondo Ottocento.

2 'Fuoco di sbarramento' cattolico contro il nuovo Codice penale prima della sua approvazione (giugno 1889)

Nel 1887 *La Civiltà Cattolica*, commentando i lavori parlamentari relativi alla nuova legge sulla pubblica sicurezza, biasimò polemicamente la concezione che ne emergeva, specialmente dall'articolo che per ragioni di ordine o sicurezza pubblica conferiva al prefetto o, lad-

1 Cit. in Jemolo, *Chiesa e Stato*, 340.

2 Sul coinvolgimento della Penitenzieria Apostolica nelle dinamiche suscitate dal processo risorgimentale italiano brevi cenni in Vian, «Lo stato di lutto». Il presente contributo riassume quella ricerca, dedicata prevalentemente alle reazioni interne della Penitenzieria, e approfondisce maggiormente gli aspetti di contesto con riferimento alla 'questione romana' nel primo periodo del pontificato di Leone XIII. Per lo stato delle ricerche sulla Penitenzieria Apostolica cf. Taraborrelli, «Ad erigendam», 195-7.

3 Sulla elaborazione del Codice penale del 1889 nel contesto della tradizione giuridica italiana cf. Ghisalberti, *La codificazione*, 171-3.

dove mancasse, all'autorità locale di pubblica sicurezza la facoltà di proibire lo svolgimento di una processione, cerimonia religiosa o altro atto di culto al di fuori dei templi o dei loro recinti:

Resta sempre il principio, che lo Stato sia superiore alla Chiesa, e la Chiesa soggetta allo Stato. Resta sempre che i cattolici sono dati alla balia di un prefetto o di una autorità qualunque. Resta sempre che ai cattolici è tolta ogni libertà nell'esercizio pubblico dei loro doveri religiosi. Dov'è andata adunque *la libera Chiesa in libero Stato*?⁴

Anche il nuovo Codice penale, fin dai primi tempi dello sviluppo del progetto, fu inteso secondo quest'ottica. Ancora prima che iniziasse la discussione del testo alla Camera, ma dopo la sua approvazione in sede di Commissione (Zanardelli lo aveva presentato nel novembre 1887), *La Civiltà Cattolica* aveva rotto gli indugi: in un pezzo ospitato nella rubrica «Cronaca contemporanea» dell'aprile 1888, in attesa di vedere se sarebbe stato, se non «rigettato» quello che veniva definito «il capolavoro del *penalista* bresciano, almeno cancellato» dal nuovo Codice «quanto vi è scritto in odio al Cattolicesimo e per suggerimento della massoneria»,⁵ denunciava:

Or bene questo codice penale cogli articoli [...], riguardanti il clero, è un capolavoro di settaria persecuzione. Coll'articolo 101, il Governo italiano può soffocare ogni manifestazione, che da vicino o da lontano, si possa riferire al Papa; e cogli articoli 173, 174, 175, 176, tutta la Chiesa, tutta la Gerarchia ecclesiastica e tutto il clero, cadono, dove mai la legge venisse applicata, in una servitù politica senza nome e senza pari nella storia.⁶

Erano le avvisaglie di un intervento più articolato, che trovò spazio sul periodico dei gesuiti poco più tardi, con l'articolo «Il Codice penale del liberalismo». In esso, dopo avere asserito che il liberalismo sorto dalla rivoluzione contraddiceva la propria etimologia («Qui in Italia promettendo da prima libertà, felicità, moralità, ricchezze, gloria, rispetto alla religione, difesa dei diritti, rispetto a tutte le proprietà, riuscì ad abbindolare i gonzi, che sono di numero infinito») ed esecrato le soppressioni arbitrarie degli ordini regolari, l'impovertimento dei loro membri, il disprezzo suscitato strumentalmente nell'opinione pubblica contro il clero cattolico, i vescovi, i papi, l'in-

4 «La nuova legge di pubblica sicurezza», 110.

5 «Il nuovo Codice penale e la Chiesa», 244-5.

6 «Il nuovo Codice penale e la Chiesa», 245.

tero cattolicesimo,⁷ si entrava nel merito delle disposizione proposte nel progetto del nuovo Codice che riguardavano il clero e aspetti della vita religiosa, denunciando che quelle misure sembravano,

a primo aspetto e nei tempi presenti, ordinate ad una generale persecuzione del clero, del Papa e della Chiesa cattolica.⁸

Seguiva la citazione degli articoli 173-176 del testo in discussione al Parlamento e un loro articolato commento. Particolarmente atto a permettere occasioni «senza fine a perseguire il Clero» era considerato l'articolo 174,⁹ di cui, come si vedrà, si sarebbe occupata approfonditamente la Penitenzieria Apostolica. Quindi si faceva appello ai parlamentari contro l'approvazione di una legge giudicata iniqua e che si proponeva di estendere l'autorità dello Stato sopra quella divina.¹⁰ Nel complesso si trattava di misure che riproponevano grosso modo quanto già previsto dal Codice penale sardo e che la Sinistra liberale, dopo che nel 1871 la legge 248 aveva ristretto l'ambito dei comportamenti dei ministri di culto punibili a termini di legge, aveva tentato di ripristinare senza successo con la proposta di legge Mancini del 1877.¹¹

In un crescendo di pressioni, poco dopo intervenne personalmente anche Leone XIII, con l'allocuzione concistoriale di inizio giugno.¹² Pecci si riferì esplicitamente a quegli articoli del Codice penale in discussione che riguardavano direttamente il clero cattolico e indirettamente i diritti della Santa Sede.¹³ Attraverso la comparazione con disposizioni simili e sulla base dei noti obiettivi dei proponenti, egli dichiarava facili da individuare gli obiettivi degli articoli del Codice: impedire di difendere in qualsiasi modo le ragioni del romano pontefice, rendere la Chiesa «schiava» dello Stato.¹⁴ Perciò Leone XIII si

7 «Il Codice penale del liberalismo», 514.

8 «Il Codice penale del liberalismo», 515.

9 «Il Codice penale del liberalismo», 517.

10 Cf. «Il Codice penale del liberalismo», 522. L'articolo ricorreva a lunghe citazioni dell'intervento del senatore Carlo Cadorna tenuto nel 1877 contro la proposta di legge Mancini (poi respinta dal Senato), che sul clero contenevano disposizioni simili a quelle ripresentate da Zanardelli nel Codice (522-3, 525). Un cenno in Jemolo, *Chiesa e Stato*, 333, 339. Per gli esiti delle votazioni sulla legge del 1877, cf. «Il Codice penale in Senato».

11 Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 339; Ferrari, *Legislazione ecclesiastica*, 23ss, 177ss; e anche Ferrari, «La politica ecclesiastica», 629.

12 Cf. «Sanctissimi domini nostri Leonis», 732-8. È significativo che gli indici de *La Civiltà Cattolica* per gli anni 1886-1888 si riferissero al discorso di Leone XIII come a un'allocuzione contro il Codice penale: cf. «La stampa liberale e l'Allocuzione contro il Codice Penale», in *Indice delle materie*, 119.

13 Cf. «Sanctissimi domini nostri Leonis», 733.

14 Cf. «Sanctissimi domini nostri Leonis», 733-5.

sentiva obbligato ad «apertamente protestare» che le leggi del Codice penale italiano

assalgono i diritti e la potestà della Chiesa, si oppongono alla libertà del sacro ministero, sono un grave attentato contro la dignità de' Vescovi, di tutto il Clero, e massime della Sede Apostolica; di maniera che non è affatto lecito stabilirle, né approvarle, né ratificarle.¹⁵

Seguiva infine il rammarico per il tentativo di strappare al cattolicesimo una popolazione che si riconosceva a larga maggioranza devota alla Chiesa e al papato, per il prolungamento del dissidio tra Stato e Chiesa che il pontefice si diceva impegnato a togliere di mezzo, salvaguardando i diritti della sede apostolica.¹⁶

È verosimile che questo moltiplicarsi di interventi e in particolare la scelta del pontefice di denunciare con nettezza l'inaccettabilità delle disposizioni del Codice in un momento in cui la discussione alla Camera era in pieno svolgimento, avessero per obiettivo di condizionare i deputati perché modificassero la proposta zanardelliana in chiave meno sfavorevole alla Chiesa, secondo l'ottica della Santa Sede. L'obiettivo fu almeno in parte raggiunto. Le norme sugli abusi dei ministri di culto furono avversate, oltre che dai cattolici, da numerosi liberali moderati e anche da alcuni radicali, che le ritennero contrarie alla libertà di coscienza.¹⁷ Soprattutto l'art. 174 parve inaccettabile alla stragrande maggioranza dei deputati. Zanardelli, che aveva inserito le norme sugli abusi dei ministri di culto già nel suo primo progetto di Codice penale del 1883,¹⁸ pur difendendo lo spirito e la sostanza della proposta, dovette prenderne atto.¹⁹ La formulazione

15 «Sanctissimi domini nostri Leonis», 736.

16 Cf. «Sanctissimi domini nostri Leonis», 736-7.

17 Cf. Ferrari, *Legislazione ecclesiastica*, 184-8.

18 Cf. Ferrari, «La politica ecclesiastica», 627.

19 Il dibattito alla Camera (maggio-giugno 1888) e al Senato (novembre 1888) sugli articoli riguardanti il clero è ripercorso da Jemolo, *Chiesa e Stato*, rispettivamente 339-44, 344-8. Sugli esiti della votazione al Senato (quorum 68, 101 voti favorevoli, 33 contrari) cf. «Il Codice penale in Senato». Nella relazione con la quale Zanardelli presentò a Umberto I il testo emendato del Codice penale, per la definitiva approvazione, insistette sul fatto che se aveva dichiarato al Parlamento la disponibilità senza riserve a precisare meglio le disposizioni sugli abusi dei ministri di culto, gli sarebbe però stato «impossibile cancellare o mutare sostanzialmente quelle disposizioni, il cui mantenimento era stato deliberato con votazione solenne della Rappresentanza nazionale» e poi dalla Commissione senatoria. E ancora alla fine del relativo paragrafo, il LXXV, della relazione, con intento evidente di rispondere anche alle accuse sollevate da parte cattolica, ribadiva e sottolineava: «Non è pertanto mutata la sostanza delle disposizioni di questo capo, ma la maggiore precisione ch'esse ottennero viepiù esclude ogni pericolo d'arbitrii e di persecuzioni; sicché i buoni sacerdoti di cui l'Italia, per sua ventura, abbonda, possono vivere sicuri che nell'adempimento del proprio ministero, non

finale di quello che diventò l'art. 183 ridimensionò non poco la proposta iniziale del ministro Guardasigilli, pur rimanendo problematica da vari punti di vista a giudizio della Santa Sede, come si vedrà.

Nell'immediato l'intervento di Leone XIII del giugno 1888 sembra invece avere provocato scarse reazioni nella stampa liberale anticlericale. Vi si può forse leggere l'intenzione del governo di procedere all'approvazione del Codice penale senza sollevare clamorosi dibattiti nella pubblica opinione, un atteggiamento che *La Civiltà Cattolica* censurava subito polemicamente nei termini di «settario e insidioso silenzio», cui la parola del pontefice aveva messo fine.²⁰

Nel corso del 1888 l'opera di propaganda avversa alle misure sul clero della nuova legislazione penale si andò sviluppando anche attraverso interventi pubblici di esponenti del laicato cattolico,²¹ una iniziale fioritura di pubblicistica critica,²² mentre la stampa periodica, a cominciare da *La Civiltà Cattolica*, forniva ulteriori contributi in tale senso.²³ Questo modo di intervenire per mezzo di un articolato ventaglio di strumenti ben corrispondeva a quei criteri di mobilitazione a sostegno della rivendicazione degli usurpati 'diritti del pontefice', che il nuovo segretario di Stato cardinale Rampolla del Tindaro nell'estate del 1887 aveva indicato all'episcopato italiano attraverso istruzioni riservate affidate a monsignor Della Chiesa, inviato nell'occasione ai cardinali residenziali di Bologna, Torino, Venezia e agli arcivescovi di Genova e Firenze.²⁴ Diverse le prese di posizione contro la futura legislazione penale italiana anche da parte di vescovi di altri Paesi. Quello di Madrid ne trasse spunto per rivendicare il diritto del papa al dominio temporale.²⁵ Quindi un indirizzo collettivo dell'episcopato cattolico inglese a Leone XIII, datato 10 novembre 1888, riprovò le misure del Codice penale relative alle istituzioni ecclesiastiche come liberticide:

troveranno alcun ostacolo nella legge penale. Questa deve solo considerarsi siccome un freno a quelle ma le azioni, le quali, prima che la legge civile, la stessa legge ecclesiastica, ispirandosi ai divini precetti ed alle sante tradizioni del cristianesimo, dovrebbe vietare» (*Relazione a S.M. il Re*, 91, 92).

20 «La stampa liberale e l'ultima Allocuzione».

21 Cf. «Prepotenze e villanie», sulla conferenza di Crispolti contro il Codice penale al Teatro Scribe di Torino, il 26 maggio 1888, interrotta da studenti anticlericali.

22 Cf. per esempio la recensione (1888) di *La Chiesa Cattolica*.

23 Cf. «La voce autorevole», sull'appello del conte Cesare Trabucco di Castagneto ai colleghi senatori contro gli articoli del Codice penale relativi agli abusi dei ministri di culto.

24 Cf. Vian, *La riforma*, 32-4; Marani, *Una nuova istituzione*, 28-37. Si trattava di criteri una cui prima individuazione risaliva all'inizio degli anni Ottanta, nell'ambito della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, allo scopo di recuperare la sovranità temporale del papa: cf. Ciampani, «Da Pio IX a Leone XIII», 88.

25 Cf. «Il Papa e la Spagna».

Quello che è lecito a tutti i cattolici del mondo in ogni nazione libera, sarà d'ora innanzi illecito solamente in Italia, e massime per quelli i cui diritti sono vilipesi e violati.²⁶

Non mancarono interventi volti a screditare il futuro Codice penale ben al di là delle misure relative al clero o alla Chiesa. *La Civiltà Cattolica* si impegnò in un'azione di serrata critica di un punto, l'abolizione della pena di morte, che, al termine di un tormentato iter, avrebbe qualificato il nuovo corpus legislativo in termini chiaramente liberali²⁷ e che poteva attrarre qualche simpatia in ambito cattolico. Secondo l'autorevole periodico l'abolizione della pena capitale – sollecitata non solo in Italia – si inseriva in un disegno complessivo per oscurare nei popoli il concetto di male morale, cancellarne il diffuso sentimento di repulsione ancora esistente contro di esso e favorirne, in definitiva, il dilagare e l'affermazione.²⁸ L'articolo di fatto era inteso alla confutazione di un volume abolizionista di Giuseppe Rebaudi,²⁹ ma è evidente che si prendeva a pretesto questa pubblicazione per evitare di attaccare formalmente il futuro Codice penale, peraltro mai menzionato, forse a evitare polemiche, salvo in un iniziale passaggio allusivo.³⁰ Nell'articolo si asseriva l'efficacia della pena di morte per ristabilire l'ordine turbato dal delitto³¹ e come deterrente contro il crimine e si confutava l'asserzione (uno dei «sofismi su cui si reggono i discorsi degli abolizionisti»)³² per la quale, dove era stata abolita, i delitti diminuivano (tra gli esempi sull'efficacia della pena capitale si indicava la repressione austriaca dopo l'occupazione delle Romagne nel 1848 e le condanne di Leone XII contro i carbonari, «covo di malandrini», «rotti ad ogni delitto sino a praticare l'assassinio per

26 «La protesta dell'Episcopato inglese».

27 Sull'abolizione della pena capitale nel Codice penale del 1889 cf. Danusso, «Partibolo ed ergastolo», 56-62. Inoltre cf. da Passano, «La pena di morte», e Tavilla, «Gli avvocati italiani».

28 Cf. «I principali argomenti».

29 Si trattava di Rebaudi, *La pena*. L'opera era stampata da Forzani e C. Tipografi del Senato. Giuseppe Rebaudi, avvocato, consigliere provinciale di Porto Maurizio, insignito nel 1883 del cavalierato nell'Ordine della Corona d'Italia (cf. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 24[127], 2353), autore di studi e collaboratore di riviste giuridiche quali *Il Filangieri*, *La giustizia penale*, *La scienza del diritto privato* (cf. Mansuino, *Periodici giuridici*, 96, 171, 264).

30 «nell'Italia la pena di morte è abolita di fatto, e teoricamente si fa ogni opera dai pubblicisti liberali per ottenerne l'abrogazione giuridica, e disporre a quella gli animi del popolo» («I principali argomenti», 547)

31 Cf. «I principali argomenti», 548-50.

32 «I principali argomenti», 548: secondo l'autore essi si raccoglievano tutti nel volume di Rebaudi, il cui esame perciò ben si prestava alla loro messa in discussione.

mero esercizio».³³ Si proponeva invece una via di mezzo tra la facilità con cui nel passato si ricorreva alle condanne a morte per reati minori e la «difficoltà estrema» del tempo a farne uso,³⁴ ricordando comunque che il modo migliore per prevenire i delitti era costituito dai mezzi preventivi.³⁵ Quanto all'argomento dei possibili errori giudiziari, irreparabili in caso di applicazione della pena capitale, l'articolo concludeva raccomandando le misere vittime alla consolazione della beatitudine che avrebbero goduto dopo morte,³⁶ pur nella consapevolezza che questo «compenso ai difetti della giustizia umana» sarebbe stato oggetto delle beffe degli abolizionisti.³⁷

3 La Penitenzieria Apostolica di fronte al nuovo Codice penale

Dopo le revisioni introdotte nel testo - in seguito al dibattito sviluppatosi al Parlamento - dal ministro Guardasigilli, che si era avvalso del supporto di una Sottocommissione di revisione e poi di una Commissione di revisione,³⁸ il 30 giugno 1889 Umberto I, con il decreto nr. 6133, approvava il Codice Penale per il Regno d'Italia e ne stabiliva l'esecuzione a partire dal 1° gennaio 1890.³⁹ Con i suoi 498 articoli esso sostituiva il Codice penale sardo, promulgato nel 1859 (la prima versione risaliva al 1839) ed esteso nei suoi effetti anche al nuovo Regno unitario (sia pure con alcune limitazioni territoriali). Il 'Codice Zanardelli' sarebbe rimasto in vigore fino alla sua sostituzione con il Codice del 1930 ('Codice Rocco') da parte del governo fascista. Il testo di fine Ottocento aveva una evidente caratterizzazione liberale. Molto doveva all'ispirazione del suo principale fautore, Giuseppe Zanardelli, che già nel 1883 aveva approntato un progetto di codice penale.⁴⁰ La storiografia ha delineato gli orientamenti zanardelliani in materia di politica ecclesiastica, con il loro richia-

33 Cf. «I principali argomenti», 552-3, 554-6 (le citazioni entrambe a 555). L'allusione a Leone XII è da riferirsi verosimilmente alle due esecuzioni del 1825, contro i carbonari Targhini e Montanari, accusati di tentato omicidio. Come è noto, le esecuzioni nello Stato pontificio sarebbero continuate fino al regno di Pio IX.

34 Cf. «I principali argomenti», 554.

35 Cf. «I principali argomenti», 557-8.

36 Sullo sfondo forse si muovevano concezioni di riscatto spirituale che si erano sedimentate nei secoli precedenti: cf. Casanova, «La pena di morte».

37 Cf. «I principali argomenti», 560.

38 Cf. *Codice penale per il Regno d'Italia* (1889a). Se ne veda anche l'«Avvertenza» (2, in calce alla pagina).

39 Il decreto di Umberto I in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 30(153), 2122, e in *Codice Penale per il Regno d'Italia* (1889b), V-VII.

40 Cf. Ferrari, «La politica ecclesiastica», 627.

mo alla contrapposizione tra un clero patriottico, dedito eminentemente a un ministero religioso e all'opera caritativa, e un clero antinazionale e intransigente, che strumentalizzava il proprio ufficio e l'esperienza religiosa per combattere lo Stato italiano sorto dal Risorgimento.⁴¹ E ha collocato all'interno di quello sfondo anche il Codice penale del 1889, nei suoi riferimenti ai ministri di culto e alle iniziative religiose.⁴²

La Santa Sede, in una fase ancora molto delicata dei suoi rapporti con le istituzioni del Regno d'Italia, non rimase indifferente alla promulgazione della nuova codificazione. Due anni prima era fallito il tentativo degli ambienti cattolici «conciliatoristi», culminato nei contatti intrapresi fra l'abate di Montecassino, Luigi Tosti,⁴³ e il governo Depretis, per giungere a una soluzione della 'questione romana'. In quei frangenti la decisione di Leone XIII di chiamare alla Segreteria di Stato il cardinal Rampolla (in sostituzione del cardinal Jacobini) e la lettera che il pontefice gli indirizzò (con data 15 giugno 1887, ma diffusa nel corso di luglio)⁴⁴ mostravano quanto l'iniziativa conciliatorista fosse estranea all'orizzonte di Pecci ed esprimevano la volontà di ricompattare i vescovi e più in generale i cattolici italiani a sostegno delle rivendicazioni temporaliste.⁴⁵ Il più marcato orientamento intransigente impresso da Rampolla soprattutto all'azione della Chiesa cattolica nel contesto italiano e il crescente indirizzo anticlericale del governo per iniziativa di Francesco Crispi, esponente della Sinistra liberale subentrato a Depretis proprio nell'estate del 1887 alla morte dell'anziano politico pavese, resero particolarmente difficili le relazioni tra la Chiesa e lo Stato negli ultimi anni dell'Ottocento, mentre il pontefice continuava a denunciare le pesanti limitazioni cui si trovava sottoposto.⁴⁶ In quel contesto, l'approvazione del nuovo Codice penale costituì - a giudizio di Jemolo - uno dei tre interventi, con la legge di soppressione delle decime e quella sulle opere pie, con i quali la Sinistra liberale lasciò una traccia consistente nella legislazione italiana.⁴⁷

41 Cf. Ferrari, «La politica ecclesiastica», in particolare 623-4 e nota 10.

42 Cf. Ferrari, «La politica ecclesiastica», 635.

43 Su Tosti cf. Forni, *Lo storico*, in particolare 163-96 per il tentativo conciliatorista del 1887. Si veda inoltre Fonzi, «Documenti».

44 La si veda in *Leonis XIII*, 134-53.

45 Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 301-15; Battelli, *Società*, 58-60; Vian, *La riforma*, 31-4; Marani, *Una nuova istituzione*, 28-37.

46 Leone XIII, nel discorso in occasione del decennale della sua elezione al pontificato romano (2 marzo 1888), aveva lamentato le condizioni in cui il papa si trovava, rimarcando «che l'indipendenza Nostra, in fatto, è nulla; e che quella libertà che si dice di lasciarci, non è che apparente e del tutto precaria» («Discorso del Santo Padre Leone XIII», 642).

47 Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 339.

Poche settimane dopo l'approvazione del Codice penale monsignor Pietro Jorio, arcivescovo di Taranto, avanzò una petizione alla Penitenzieria Apostolica a vantaggio delle «molte persone» che, per scrupolo di coscienza, si trovavano in difficoltà di fronte ad alcune delle nuove misure:

‘il nuovo codice penale pare voglia colpire le dichiarazioni e composizioni per Beni ecclesiastici’,

legate ad acquisti o affranchi.⁴⁸ Era in gioco una parte considerevole del superstito patrimonio di beni ecclesiastici, sottoposto a misure di alienazione da parte dello Stato per mezzo di varie iniziative di legge, in particolare di quelle ‘eversive’ del 1866-67, che, sull’onda lunga delle disposizioni già in vigore nel Regno di Sardegna, avevano portato alla soppressione di una parte delle mense vescovili, degli ordini regolari, delle corporazioni religiose e di altre istituzioni ecclesiastiche, e all’indemanamento dei rispettivi patrimoni e rendite; e alla creazione di un Fondo per il culto – alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia – come organismo incaricato, tra l’altro, a provvedere una pensione ai membri degli ordini regolari soppressi, finanziata attraverso la vendita dei beni espropriati.⁴⁹ Le istituzioni ecclesiastiche avevano cercato di ovviare a questi interventi attraverso il trasferimento di proprietà ad alcuni prestanomi o anche tramite il riacquisto dei beni dal demanio e il loro conferimento ad analoghe figure di fiduciari, che risultavano i formali acquirenti di fronte alla legge, ma agivano segretamente per conto della Chiesa. Un articolato sistema di dichiarazioni scritte, tese a vincolare in coscienza gli affidatari e a garantire le istituzioni ecclesiastiche, era richiesto dai vescovi e dalla Santa Sede a tutela della effettiva proprietà di quei beni e della facoltà di poterne disporre liberamente in qualsiasi momento, contro utilizzi arbitrari da parte dei ‘possessori’ o pretese avanzate da eventuali eredi, spesso non a conoscenza dell’impegno liberamente assunto dal testatore nei confronti della Chiesa. Quando poi il 14 luglio 1887 era stata approvata per legge l’abolizione delle

48 Lettera del 28 luglio 1889, citata nella lettera di Jorio al penitenziere maggiore, 9 agosto 1889, in Archivio della Penitenzieria Apostolica (APA), Codice Zanardelli, cc. 118r-119r: 118r. Un vivo ringraziamento al dott. Ugo Taraborrelli per avere agevolato le mie ricerche presso questo Archivio.

49 Un quadro degli sviluppi della legislazione di carattere patrimoniale in relazione alle proprietà ecclesiastiche nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia in Jemolo, *La questione* (per il Regno d’Italia, in particolare 87-155); Jemolo, *Chiesa e Stato*, 179-84; Riccardi, «La soppressione»; Breschi, «Le leggi» (utile anche per una contestualizzazione politico-economica delle leggi ‘eversive’).

decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione e in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastica di Roma

(come recitava l'art. 1 della legge nr. 4727),⁵⁰ mantenendo invece le decime domenicali (corrisposte per un titolo non ecclesiastico - art. 3), da parte ecclesiastica si era avviata una prassi volta a ottenere il riconoscimento della origine domenicale di molte delle decime che lo Stato intendeva sopprimere contestandone la natura sacramentale: e non di rado la magistratura, negli anni a seguire, avrebbe dato ragione ai ricorrenti.⁵¹

Nella sua petizione del luglio 1889 Jorio chiedeva che si autorizzasse la dispensa dalle dichiarazioni scritte e si legittimasse il ricorso a procedure non formalizzate, evidentemente per sfuggire alle disposizioni del Codice; gli si permettessero affrancazioni (illimitate, quanto agli importi, o almeno entro certi limiti) esigendo che si desse al corpo morale il lucro conseguito sul capitale ed eventualmente anche un premio se fosse stato possibile ricavarlo; gli si concedesse di procedere *brevis manu* per le affrancazioni e le composizioni minori, per rendere più agili e spedite le pratiche; lo si esentasse dall'interrogare i corpi morali che risultavano possessori dei beni in questione. In quei mesi Jorio risultava particolarmente attivo sul versante dello sviluppo di più efficaci forme di mobilitazione dell'episcopato, rese a suo avviso necessarie dal contesto creatosi dopo la formazione del Regno d'Italia: le sue istanze avevano incontrato un'attenzione favorevole da parte di Leone XIII, che di lì a breve avrebbe istituito le conferenze episcopali regionali italiane.⁵² Richiesto dalla Penitenzieria Apostolica di indicare quali articoli del Codice minacciassero i pericoli paventati,⁵³ il 9 agosto 1889 l'arcivescovo di Taranto inviò una nuova lettera nella quale citava espressamente l'art. 183 del Codice penale - in particolare la sua seconda parte - e lo interpretava come inteso a colpire le dichiarazioni e composizioni rese ai confessori dai penitenti.⁵⁴ La lettera fu

50 *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 28(170), 4113.

51 Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 349-50.

52 Con la lettera circolare della Congregazione dei Vescovi e regolari, *Alcuni Arcivescovi*, del 24 agosto 1889. Cf. Marani, *Una nuova istituzione*, 37-50.

53 Minuta in APA, Codice Zanardelli, c. 120r. Cit. anche da Jorio in APA, Codice Zanardelli, c. 118v.

54 Cf. APA, Codice Zanardelli, cc. 118r-119r: 118r. Sul dibattito sulla confessione nell'Ottocento e in particolare sul ricorso alla confessione da parte delle donne cf. Sauer, «Colloqui in confessionale».

indirizzata direttamente al penitenziere maggiore, il cardinale Raffaele Monaco La Valletta,⁵⁵ in carica dal febbraio 1884, mese in cui era anche stato nominato segretario della Sacra romana e universale Inquisizione. In alcuni ambienti liberali dell'Italia del secondo Ottocento Monaco godeva della fama di capo della corrente intransigente all'interno del Collegio cardinalizio.⁵⁶ Eppure, sebbene prima di trarre conclusioni più generali sia necessario attendere uno studio più sistematico della sua articolata attività a servizio della Santa Sede, si possono per lo meno cogliere alcuni indizi di un suo qualche pragmatismo, fatte salve le posizioni dottrinali,⁵⁷ che nel novembre 1877 inducevano Ruggero Bonghi a indicarlo come uno dei possibili candidati al pontificato, insieme a Pecci, qualora al collegio cardinalizio

parebbe bene di tentare qualche maggior dolcezza, prudenza e temperanza nel governo della Chiesa, e d'interrompere per qualche tempo la foga della politica ecclesiastica e civile seguita da Pio IX.⁵⁸

Nel novembre 1876 Monaco prese parte alla congregazione speciale nell'ambito del Sant'Uffizio che era stata incaricata di un nuovo esame della questione del *non expedit* dall'anziano pontefice e che si era espressa all'unanimità a favore del suo superamento (il parere fu quasi subito vanificato dagli interventi di Pio IX, di cui è attestata l'ostilità a un cambiamento di linea a questo riguardo).⁵⁹ Nell'ottobre 1878, pochi mesi dopo l'inizio del pontificato di Leone XIII, Monaco aveva fatto parte di una nuova speciale commissione costituita fra cardinali della Sacra Inquisizione (ne erano membri anche Nina, Bilio e Franzelin), che propose un rapido superamento del *non expe-*

55 Cf. Marotta, «L'evoluzione», 156. Sull'atteggiamento di Monaco verso il processo risorgimentale e i primi tempi del Regno d'Italia cf. Ciampani, «Da Pio IX a Leone XIII», 62-86. Profilo biografico in Fiorentino, s.v. «Monaco La Valletta».

56 Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 309.

57 Si veda anche l'analisi di Ciampani («Da Pio IX a Leone XIII», 64-5, 68-9, 77-8, 82-4), che mostra la convergenza di Monaco dall'intransigenza verso un 'centro' interno al collegio cardinalizio, che si caratterizzava per la difesa dell'ortodossia e una certa moderazione politica. Sulla questione della partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni politiche Monaco dimostra un ritorno su posizioni più intransigenti all'inizio del pontificato di Leone XIII, forse anche per l'inasprimento delle politiche anticlericali dei governi della Sinistra liberale. Sul centro cardinalizio operante negli ultimi anni del pontificato di Pio IX e ancora agli inizi di Leone XIII cf. Ciampani, «Il centro cardinalizio».

58 Bonghi, *Pio IX*, 154. Bonghi (cf. 125-6) aveva inserito Monaco tra i portatori di un qualche temperamento nella loro azione, cardinali «che guardano in cielo e in terra a riprese, e credono utile trovare qualche componimento, o almeno non esagerare ancora le pretensioni ed inasprire la lotta» e lo aveva definito «uno dei migliori per illibatezza di vita, per copia di dottrina e per temperanza di opinioni» (126).

59 Cf. Marotta, «L'evoluzione», 120-9.

dit.⁶⁰ E nuovamente nel 1879 Monaco, tra i membri della commissione cardinalizia scelta da Leone XIII nell'ambito della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari per continuare l'approfondimento del problema, fu il solo, con Nina, a chiedere che il mantenimento del divieto fosse accompagnato dalla preparazione dell'opinione pubblica cattolica al suo superamento.⁶¹ Tuttavia in seguito, forse anche per conformarsi agli orientamenti che lo stesso Leone XIII era andato ben presto maturando in quest'ambito,⁶² Monaco cambiò linea, battendosi già nel 1881 per un rafforzamento del *non expedit*, ritenuto necessario anche per evitare gravi divisioni tra i cattolici.⁶³ D'altra parte non vi è dubbio che le sue precedenti prese di posizione per un superamento del *non expedit* fossero del tutto caratterizzate dall'ottica intransigente: le sue sollecitazioni alla mobilitazione dei cattolici e dell'episcopato (in particolare attraverso l'associazionismo laicale e la stampa), ma anche del clero, avevano per massimo obiettivo il sostegno delle rivendicazioni temporaliste del papato: un'azione che a suo avviso si sarebbe dovuta affiancare a quella da condurre sul piano diplomatico per assicurarsi l'appoggio dei governi degli altri Stati.⁶⁴ Il 30 luglio 1886, come segretario della Sacra romana e universale Inquisizione, Monaco firmò la dichiarazione pubblica che precisava il senso del *non expedit* nei termini voluti da Leone XIII: «*non expedire prohibitionem importat*».⁶⁵ Cionondimeno rimangono anche sotto Leone XIII segni di una sua certa capacità di adattamento alle situazioni: quando il vescovo di Luçon, Catteau, chiese alla Penitenzieria «in che modo un sindaco cattolico pot[esse] pronunziare il divorzio», Monaco firmò un parere, il 24 settembre 1887, nel quale dichiarò tollerabile l'atto («tolerare posse»), sia pure con una significativa attenuazione verbale della formula proposta dal ricorrente: in luogo della riserva *Solumque civilem contractum abrumperre velle, ponat: solumque civilem contractum spectare posse*.⁶⁶ Intervento

60 Cf. Marotta, «L'evoluzione», 130-2.

61 Cf. Marani, *Una nuova istituzione*, 7-10, in particolare 8 nota 17; Marotta, «L'evoluzione», 137-9.

62 Cf. Marotta, «L'evoluzione», 129-36.

63 Cf. Marotta, «L'evoluzione», 145-6.

64 Cf. Marani, *Una nuova istituzione*, 13, 16, 20.

65 S. Congr. S.R.U. Inquisitionis, «DECLARATIO», 94. Marotta ha precisato che il divieto «continuava [...] a riguardare l'opportunità e non la liceità» nelle circostanze dell'epoca («L'evoluzione», 154-5).

66 «Sacra Penitenzieria Apostolica» [1890], 270. Merita notare che il parere fu edito solo a distanza di tempo: non sono in grado di precisare se il ritardo sia stato dovuto al periodico o non dipenda dal fatto che il parere sia stato reso noto due anni dopo la sua elaborazione. Avverto che le annualità del periodico furono fatte decorrere dall'avvio, nel marzo 1876, in modo tale da numerare i dodici fascicoli di ogni anno da marzo a febbraio del successivo anno solare. La direzione del periodico proponeva inoltre una raccolta in volumi articolati in due parti, ciascuno dei quali contenente un'anna-

con il quale evidentemente si intendeva, da parte della Penitenzieria, evitare anche il semplice uso del verbo «abrumper», forse per non contribuire neanche in questi casi limitati a diffondere nell'ambiente cattolico il concetto di interruzione del matrimonio, considerato vincolato dal sigillo sacramentale. In ogni caso, se la riformulazione non era trascurabile, la sostanza - cioè il permesso ai sindaci cattolici di procedere alla pronuncia delle sentenze di divorzio ai fini civili, laddove le leggi attribuissero tale compito a quell'ufficio amministrativo - non mutava.

La Penitenzieria reagì alla lettera di Jorio del 9 agosto 1889 affidando al canonista Carcani l'approfondimento delle questioni, attraverso un apposito 'voto'.⁶⁷ Questi chiariva che la domanda dell'arcivescovo di Taranto dava modo di avviare la discussione sui provvedimenti da adottare di fronte a nuovo Codice penale, che avrebbero dovuto avere un valore generale, non limitato alle questioni sollevate da Jorio:

La cosa ha bisogno di maturo esame, e le istruzioni da darsi dovranno essere non per il solo Arcivescovo di Taranto, ma per tutti gli altri ordinari.

Il fatto che il Codice non fosse ancora in vigore («mancano ancora quattro mesi») a suo avviso rendeva non urgente l'adozione di misure specifiche, ma era bene avviare la discussione.⁶⁸ Carcani si riprometteva di avanzare «prime idee sui pericoli e sui rimedi», dopo di che si sarebbe deciso cosa rispondere a Jorio.⁶⁹ In primo luogo il canonista della Penitenzieria suggeriva un'ipotetica genesi del secondo comma dell'art. 183: sarebbe potuta essere frutto di una ritorsione di Zanardelli, dopo che la discussione alla Camera aveva indotto

ta. Perciò nei rinvii utilizzerò l'annata proposta dal periodico, aggiungendovi, oltre alla data come riportata sul fascicolo, il numero dello stesso e la parte del volume. *Il Monitor Ecclesiastico* nacque per iniziativa di Casimiro Gennari, sacerdote della diocesi di Cassano Jonio, nel 1876, come recitava il frontespizio del primo fascicolo, datato 1° marzo: «promossa dagli ill.^{mi} e rev.^{mi} vescovi di Cassano al Jonio e di Policastro Bussentino e benedetta dal sommo pontefice», edita a Maratea e Lagonegro. Quando Gennari fu nominato vescovo di Conversano, la rivista trasferì la propria sede presso la cittadina pugliese, allo scopo di consentirgli di continuare a curarla. Trasferito a Roma da Leone XIII e poi nominato cardinale (nel 1901), Gennari continuò a occuparsi del mensile fino alla morte nel 1914. In seguito la testata divenne *Monitor ecclesiasticus*, dal 1949, assumendo inoltre il sottotitolo *Commentarium internationalis iuris canonici*. Il primo volume raccoglieva quanto edito fino all'inizio del 1879. Cf. Fagioli Vercellone, s.v. «Gennari», 114. Su Gennari, figura chiave nell'avvio del progetto di codificazione del diritto canonico sotto Pio X cf. anche Di Ruocco, *Il Cardinale*. Su *Il Monitor Ecclesiastico*, cf. Colagiovanni, «Il 'Monitor Ecclesiasticus'».

⁶⁷ Lo si veda in APA, Codice Zanardelli, cc. 110r-116v (testo con numerosi rimaneggiamenti).

⁶⁸ APA, Codice Zanardelli, c. 111v.

⁶⁹ Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 111v.

a una considerevole attenuazione delle dure misure previste contro il clero.⁷⁰ D'altra parte – osservava Carcani – era sostanzialmente impossibile che la formulazione originaria passasse alla Camera, che, per quanto ostile al clero, si sarebbe certamente rifiutata di approvare un testo che induceva a colpire dichiarazioni e non fatti che portavano a effetti reali e delittuosi.⁷¹ Che Zanardelli fosse potuto intervenire sul testo dopo la sua approvazione da parte della Camera si spiegava con il mandato ricevuto ad apportare quelle modifiche volte ad armonizzarlo, rese necessarie dagli interventi compiuti in sede parlamentare.⁷²

Quanto agli effetti dell'articolo approvato, per Carcani non vi era dubbio essi colpissero le consuete dichiarazioni scritte *retinendi seu conservandi bona ad nutum Ecclesiae* richieste perché gli ordinari diocesani potessero accordare facoltà in materia di affrancazioni, svin-

70 «Questa seconda parte mancava affatto nella proposta di legge fatta dal Ministro Zanardelli, e perciò non poté essere discussa alla Camera. Vi fù [sic, anche in seguito] incastrata da questi dopo la opposizione sul Codice penale; e la ragione fù forse la seguente. Gli Art. 182 e 183, quali furono proposti dal Zanardelli alla Camera, erano assai più terribili contro il clero, sia nel genere dei cosiddetti *abusi* del clero che colpivano, sia nelle penalità; e fra gli altri, vi era quella pena di detenzione fino a tre anni, di multa fino a L. 3.000 e di interdizione anche perpetua dai Benefici ecclesiastici, per i sacerdoti che *pregiudicassero i legittimi interessi patrimoniali o turbassero la pace delle famiglie*. Con queste si sarebbero potuti colpire tutti i Confessori. Ma, furono tanti i reclami, che la Camera attenuò molto quelli [sic] articoli, e depennò affatto l'abuso di *turbare la pace delle famiglie* e pregiudicare i legittimi interessi patrimoniali. ^Tolse anche l'altro articolo ministeriale che puniva con carcere e con multa il Ministro del culto che esercitasse *atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo*. E così può bene essere che lo Zanardelli, per rifarsi, aggiungesse ^ da sé, all'art. 183, quella seconda parte che ora leggesi, e che colpisce il Sacerdote che *costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati*» [tra ^ ^ passo aggiunto a margine del testo, disposto in colonna, su una metà del foglio] (APA, Codice Zanardelli, c. 112v). Si noti che Carcano usa direttamente la numerazione definitiva degli articoli del Codice, ma il testo che colpiva il clero per le ragioni ricordate dal canonista della Penitenziaria era, nella versione portata in discussione, l'art. 174 (cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 339-40).

71 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 113r. Jemolo (*Chiesa e Stato*, 341-5) ripercorre il dibattito alla Camera e al Senato, dove diversi interventi giudicarono illiberale il testo dell'art. 174 laddove colpiva il clero qualora con la sua opera pregiudicasse i legittimi interessi patrimoniali o turbasse la pace delle famiglie.

72 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 113v. Lo ricordava anche il decreto di Umberto I: *cf. Codice Penale per il Regno d'Italia* (1889b), V. Cf. anche Jemolo, *Chiesa e Stato*, 343, che menziona l'approvazione dell'ordine del giorno del relatore della commissione della Camera. Tommaso Villa, con il quale, sulla base delle dichiarazioni di Zanardelli a rivedere la formulazione delle disposizioni sul clero criticate dalla Camera, si affidava al ministro Guardasigilli il compito di individuare «una formulazione più semplice, più chiara, più precisa che concreti meglio il pensiero del Governo». La decisione fu poi confermata con la legge del 22 novembre 1888, che attribuì al governo il compito di apportare le modifiche necessarie «per emendarne la sostanza e la forma, modificazioni che quindi non concernevano il semplice coordinamento» dei vari articoli, come precisò lo stesso Zanardelli (*Relazione a S.M. il Re*, 5). Per questa revisione Zanardelli si era avvalso di un'apposita Commissione (cf. 5-7).

coli, acquisto di beni indemanati e che la stessa Penitenzieria Apostolica esigeva nei casi a essa devoluti.⁷³ Per ovviarvi, il canonista proponeva la rinuncia alle dichiarazioni scritte, rinuncia che di fatto già caratterizzava la prassi del tribunale apostolico in seguito alla venuta a pubblica conoscenza dell'esistenza delle dichiarazioni *retinendi bona* e dell'esperienza maturata nel successivo quindicennio, ma che non era ancora stata recepita nelle istruzioni agli ordinari, che continuavano a prevederle.⁷⁴ Va ricordato che proprio la Penitenzieria, il 25 gennaio 1886, aveva emanato, a firma del cardinale Monaco La Valletta, una serie di dichiarazioni relative al giubileo straordinario del 1886, tra le quali alcune istruzioni ai confessori che trattavano anche dell'osservanza delle varie tipologie di contratti (*syngrapham ab eis subscriptam, seu coram testibus subsignatam*) per tutelare i diversi tipi di beni ecclesiastici contro le alienazioni del governo.⁷⁵

Le soluzioni avanzate da Carcani puntavano sulla rinuncia alle dichiarazioni scritte, sull'invito ai richiedenti ad avanzare istanze nelle quali apparisse sempre e chiaramente che si trattava di iniziative spontanee, libere, non dovute a costrizione o indotte. Anche i rescritti della Penitenzieria avrebbero dovuto rinunciare a qualsiasi espressione verbale di carattere impositivo. Quanto ai casi urgenti, dovuti a pericolo per grave infermità, il confessore avrebbe potuto assolvere il penitente che si fosse impegnato moralmente ad adempiere a quanto promesso qualora fosse guarito.⁷⁶ Negli altri casi invece l'assoluzione sarebbe stata negata, rinviandola a quando il penitente si fosse accordato con la Chiesa: una misura, questa, che ad avviso del canonista sottraeva il confessore alle misure del Codice penale anche se egli avesse indotto alla composizione, dato che il fatto si sarebbe svolto al coperto del segreto confessionale, senza altri testimoni:

al Penitente, che volesse denunciarlo ai Tribunali, manca ogni prova legale per stabilire il fatto che cadrebbe sotto la censura della legge, potendo anche il Confessore negare tutto.⁷⁷

Sembra che al canonista della Penitenzieria non creasse problema il fatto di indurre i confessori, nell'eventualità, a dissimulare davanti ai tribunali italiani l'effettivo loro comportamento: la disposizione del futuro Codice penale, ritenuta iniqua, era sufficiente a Carcani per dare per scontato che non vi fossero risvolti morali a seguire una condotta di questo tipo, che si fondava anche sulla irrinunciabi-

⁷³ Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 113v.

⁷⁴ Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 114r.

⁷⁵ Cf. «Sacra Penitenzieria Apostolica» [1885], 267-8.

⁷⁶ Cf. APA, Codice Zanardelli, cc. 114v-115v.

⁷⁷ Cf. APA, Codice Zanardelli, cc. 114r-115v (cit. a 115v).

le difese del segreto nella confessione sacramentale. Era probabilmente un sentire tutt'altro che inconsueto. *La Civiltà Cattolica* aveva osservato, in riferimento all'art. 174 della bozza di Codice penale:

Il proporre alla sanzione dei Legislatori una legge, in virtù della quale potrebbe essere trascinato un confessore innanzi a' tribunali per essere esaminato e giudicato di reità pel modo che adoperò nel confessare un penitente, dovrebbe destare la indegnazione di tutti. E non si sa che il confessore deve essere muto come una tomba, rispetto a tutto ciò che si attiene alle colpe udite in confessione sacramentale? La scienza che così acquista il confessore è nulla [...] Il confessore non può mostrare di sapere ciò che sa nella confessione. Interrogato da qualsiasi giudice o civile od ecclesiastico, interrogato anche dal proprio Vescovo o dallo stesso Papa [...] non deve usare parole ambigue, ma deve usare parole decretorie che tolgano ogni possibilità di scoprire la colpa.⁷⁸

E l'articolo del periodico, esponendo a questo riguardo proprio l'esempio di un giudice che chiedesse a un confessore se un certo moribondo in confessione fosse stato obbligato a restituire l'oggetto di un furto, rivelato in quell'occasione, chiariva con determinazione:

Il confessore non deve rispondere: *non posso dirlo*; sono stretto da sacramentale sigillo: ma deve rispondere un *no* rotondo, comeché nella confessione l'abbia saputo. Ciò che si sa in confessione è *affatto come se non si sapesse*, perché siffatta scienza è posta fuori d'ogni convivenza sociale ed ordine umano. Onde quel dir *no*, non è menzogna». [...] Guai se il sacramento della penitenza non fosse tutelato da questo segreto assolutamente inviolabile.⁷⁹

Anche questa problematica, per quanto meno appariscente a livello pubblico, si inseriva nel contesto dei casi di coscienza che il contrasto tra il Regno d'Italia e la Chiesa cattolica suscitato in particolare modo dalla presa di Roma, oltre che dalle politiche anticlericali dei governi liberali, alimentava da tempo tra i cattolici della penisola.

Infine, dal punto di vista pratico, Carcani suggeriva di rispondere a Jorio che la Penitenzieria avrebbe inviato istruzioni a suo tempo, dato che il Codice non era ancora entrato in vigore; di concedere le facoltà chieste per affrancazioni e composizioni, ma solo entro limiti

⁷⁸ «Il Codice penale del liberalismo», 519. Già Jean-Joseph Gaume, nel suo manuale per i confessori aveva avvertito: «soventi volte, invece delle lodi, ne avrete ora biasimo, che è uopo soffriate in pace senza neppur difendervi per non tradire il segreto inviolabile del sacramento» (*Manuale*, 236). La prima edizione francese del testo, più volte ripubblicato nel corso dell'Ottocento, risaliva al 1837 (Gaume, *Manuel*).

⁷⁹ «Il Codice penale del liberalismo», 519.

precisi di redditi in discussione nei singoli casi; di lasciare a quest'ultimo di decidere se fosse opportuno interpellare gli enti possessori dei beni indemaniati (il canonista notava che la Penitenzieria in vari casi non lo aveva più fatto, perché essi guardavano solo i propri diritti e dunque generalmente risultavano contrari o troppo esigenti).⁸⁰

A partire dalle questioni sollevate da Jorio e elaborate più ampiamente da Carcani, nella riunione di Segnatura del 27 agosto 1889 fu stabilito di esaminare quali fossero i punti di contatto tra i rescritti, le facoltà e le istruzioni della Penitenzieria e il nuovo Codice penale, allo scopo di «mettersi al sicuro» da conseguenze con la legge italiana.⁸¹ Poiché si era ormai in piena estate, la Penitenzieria decise che la prosecuzione della messa a punto delle disposizioni che occorreva adottare negli affari di propria competenza per evitare violazioni, almeno sul piano formale, rispetto a quanto previsto dal Codice penale, fosse rinviata a dopo l'estate, dunque più in prossimità dell'entrata in vigore del testo, fissata all'inizio dell'anno successivo. Dopo una riunione del 12 novembre 1889, il grosso del lavoro fu compiuto in una serie di incontri della Segnatura collegati tra loro e complessivamente dedicati alla «Revisione delle facoltà istruzioni e rescritti che sogliono darsi dalla Penitenzieria in relazione al Codice penale moderno», tra il 19 novembre e il 17 dicembre 1889.⁸²

Anche il capo V del secondo libro del Codice (artt. 182-184) attirò l'attenzione del tribunale della Santa Sede per la sua specifica argomentazione: «Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni».⁸³ Secondo Carcani l'art. 183 del Codice zanardelliano era l'unica norma che colpiva «*direttamente* alcune disposizioni ema-

80 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 116r-v.

81 Lo ricordava Cavagnis nel suo parere preparato per la Segnatura del 12 novembre 1889 e le successive, intitolato «Modificazioni nei Rescritti della S. P. in vista del Codice penale italiano (30 giugno 1889)» (APA, Codice Zanardelli, c. 138r). Il quesito sottoposto il 27 agosto 1889 all'esame della Segnatura anche in APA, Codice Zanardelli, cc. 74r e 155r.

82 Incontri di Segnatura del 12, 19, 26 novembre, 3 e 17 dicembre 1889. Cf. in particolare il verbale degli incontri steso dal segretario Palombi – probabilmente una bozza, perché il testo contiene osservazioni in prima persona (APA, Codice Zanardelli, cc. 16r-19v).

83 «Art. 182. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

Art. 183. Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al disprezzo delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

nate dalla Penitenzieria» con gravi pene, in particolare al secondo comma, come già segnalato a suo tempo da Jorio, e rendeva difficile imporre le dichiarazioni *retinendi bona* che si chiedevano nei formulari *circa patronos* e *circa nonnullos contractus*. La soluzione proposta dal canonista alla Segnatura fu quella evitare di documentare per scritto le composizioni e di rendere sostanzialmente anonime o almeno non riconducibili alla Penitenzieria le pratiche che le riguardavano.⁸⁴ Quanto ai timori del segretario Palombi, Carcani suggerì di considerare che, giurando di osservare lo Statuto e ogni altra legge dello Stato, ci si appoggiava al primo articolo dello Statuto albertino stesso (promulgato nel 1848, era stato esteso all'intero Regno d'Italia nel 1861), che riconosceva la religione cattolica romana come la sola religione dello Stato. Per cui non sarebbe stato necessario esprimere la riserva *salvis legibus divinis et ecclesiasticis* al momento del giuramento, dato che esso avrebbe impegnato per le sole leggi che non fossero risultate in opposizione al primo articolo dello Statuto.⁸⁵

Nella riunione del 12 novembre 1889 la Segnatura recepì le proposte di Carcani. Quanto alle modalità di approfondimento delle altre questioni, si optò per quella che il canonista considerava «la via più semplice», con il rinvio dell'esame ai momenti in cui ciascuna di esse fosse stata proposta alla Penitenzieria per una decisione.⁸⁶

Quindi nella Segnatura del 19 novembre 1889 si ricordò che non erano tanto gli addetti della Penitenzieria a dovere temere le conseguenze del nuovo diritto penale, perché la legge 214 'delle Guarentigie' (13 maggio 1871), all'art. 10, aveva esentato da qualsiasi interferenza delle pubbliche autorità gli ecclesiastici impegnati a Roma alla realizzazione degli atti spirituali della Santa Sede:

Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investizione o sindacato dell'autorità pubblica.⁸⁷

Art. 184. Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge».

⁸⁴ Cf. Vian, «'Lo stato di lutto'».

⁸⁵ Cf. Vian, «'Lo stato di lutto'».

⁸⁶ Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 106v. Facevano eccezione alcune «prudenziali norme» - così le si definiva - indicate nelle osservazioni del segretario Palombi, relative alle formule dei rescritti per gli ordinari diocesani, per le quali Carcani suggeriva qualche modifica. Esse furono poi discusse durante la Segnatura del 19 novembre 1889: cf. APA, Codice Zanardelli, cc. 104v-105r, rispettivamente c. 17r. Gli «Appunti di Palombi per veder modo di salvarsi dal Codice penale», APA, Codice Zanardelli, c. 44r-v.

⁸⁷ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 12(134), nella prima pagina del numero, non impaginato.

Quella legge, considerata parte del diritto pubblico fondamentale del Regno d'Italia,⁸⁸ non aveva subito modifiche con l'introduzione del Codice penale zanardelliano e perciò con i suoi effetti considerati negativi colpiva soltanto il rimanente clero:

il quale in seguito alle istruzioni, facoltà e rescritti della S.P. deve prescrivere ai fedeli *l'inosservanza di alcune leggi, e di alcune disposizioni dell'Autorità, e di alcuni doveri inerenti a pubblici officii*, ovvero deve richiedere dai medesimi, *atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, od in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati*.⁸⁹

Appare evidente l'approccio alla questione complessiva generata dall'approvazione del nuovo Codice penale: un approccio caratterizzato dalla prospettiva dell'intransigentismo cattolico e dal rifiuto anche formale di quelle disposizioni di legge ritenute non congruenti od ostili alle indicazioni e agli interessi dell'istituzione ecclesiastica. Su questa posizione generale di principio si fondava tuttavia una prospettiva pratica volta a evitare conflitti di merito tra il clero e le pubbliche autorità. La Penitenzieria avrebbe dovuto evitare di esporre, con i propri atti, il clero a trasgressioni delle leggi italiane e comunque, anche quando fosse stato necessario istruire i cattolici sulla inevitabilità di tali atti di violazione delle leggi, si sarebbe dovuto rinunciare a dare loro pubblicità e solennità (se ne temeva l'uso come prove di accusa contro il clero) e intervenire su un piano dottrinale e di mera risposta a richieste «spontanee» giunte dei «fedeli».

L'incontro del 19 novembre sottolineò la necessità di approfondire, accanto agli articoli del Codice penale sui ministri di culto, anche i contenuti dell'art. 92 della legge che regolava le elezioni politiche, dell'identico art. 93 della legge per le elezioni comunali e provinciali e dell'art. 84 della legge di pubblica sicurezza.⁹⁰ Quanto ai beni e diritti ecclesiastici fu stabilito di limitarsi alle sole composizioni, con le precauzioni suggerite da Carcani, e di rinunciare invece alle dichiarazioni.⁹¹ Inoltre la Segnatura avviò un esame puntuale delle diverse facoltà, rescritti e istruzioni che pareva il Codice inducesse a riconsiderare.

Verso la fine del 1889 questo articolato lavoro di valutazione delle conseguenze provocate dal nuovo Codice penale italiano coinvolse tutte le figure principali della Penitenzieria Apostolica. In via or-

88 Così secondo la Penitenzieria, nelle considerazioni in APA, Codice Zanardelli, c. 138v.

89 APA, Codice Zanardelli, c. 138v.

90 Cf. APA, Codice Zanardelli, cc. 16r-19v: 16r.

91 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 16r.

dinaria nel corso della riunione del 19 novembre vi fu l'assegnazione di varie questioni a singoli membri della Segnatura perché le esaminassero in vista della successiva discussione.⁹² Ma particolarmente attivo risultò anche il ruolo svolto personalmente dal penitenziere maggiore. Monaco, di fronte ai pareri formulati dai collaboratori, che evidentemente non lo convinsero completamente o gli risultarono non esaustivi, partecipò di persona al conferimento di determinati ulteriori esami: sia sottoponendoli a un'analisi collettiva, come accadde durante l'incontro del 3 dicembre 1889,⁹³ quando il porporato chiese a tutti i prelati l'esame delle facoltà *de rebus mobilibus et conductionibus*,⁹⁴ *circa patronos*,⁹⁵ e *circa nonnullos contractus*,⁹⁶ tutte in relazione alla formula delle composizioni;⁹⁷ sia al di fuori della Segnatura stessa, come fece dopo quella riunione, affidando al datario Franci l'esame delle facoltà sul foro e i giudici in relazione al Codice penale; e le facoltà dei patroni in relazione al Codice e alla formula di composizione.⁹⁸ Già in precedenza Monaco aveva assegnato al segretario della Penitenziaria, Palombi, una revisione di quanto era emerso in Segnatura il 19 novembre a proposito della formula per le composizioni, appuntando di propria mano la decisione accanto a quanto era stato registrato in riferimento a quell'incontro, compiendo così una modifica dello stesso verbale.⁹⁹

92 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 16v.

93 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 18v.

94 Copie delle *Facultates de rebus mobilibus et conductionibus*, a stampa, 2, APA, Codice Zanardelli, cc. 54r-v, 96r-v.

95 Cf. copie delle *Facultates circa patronos*, a stampa, 4, APA, Codice Zanardelli, cc. 60r-61v, 88r-89v.

96 Cf. copia delle *Facultates circa nonnullos contractus de bonis et iuribus ecclesiasticis iam intos*, a stampa, 4, APA, Codice Zanardelli, cc. 62r-63v.

97 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 18v-19r.

98 Il verbale annota, di seguito agli interventi 'esterni' di Monaco menzionati nel testo, anche la richiesta di un esame di un passaggio delle *Facultates circa rebelles etc.* (la formula per l'assoluzione di coloro che avevano operato in vario modo contro i domini del papa); e la decisione di esaminare l'istruzione sulle società e le bandiere (cf. APA, Codice Zanardelli, c. 19r).

99 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 16r. Come risulta da un suo altro intervento manoscritto, verosimilmente di poco successivo al 19 novembre, compiuto tra le righe del verbale di quella riunione, Monaco decise anche di fare unificare l'esame *circa patronos* e *circa nonnullas* a quello della formula relativa alle composizioni chiesta a Palombi (cf. APA, Codice Zanardelli, c. 16v). Come si è già indicato nel testo, in seguito, in occasione della Segnatura del 3 dicembre, riaffidò all'interno gruppo dei collaboratori la messa a punto di quelle due disposizioni. Infine nella Segnatura del 17 dicembre 1889 dopo l'esame delle facoltà circa i patroni condotto da Franci si decise di sopprimere quel foglio e di limitarsi alla composizione come nell'apposito stampato, aggiungendo un riferimento ai patroni (cf. APA, Codice Zanardelli, c. 19v). In effetti lo stampato riporta, nella seconda bozza, «et quod ad patronos attinet, dimisso prorsus iurepatronatus [...]», frase del tutto assente nella prima versione (APA, Codice Zanardelli, c. 72v; e, per la prima bozza dello stampato, APA, Codice Zanardelli, c. 154r).

Il cardinale penitenziere non si limitò a interventi di coordinamento, motivati da una sua valutazione dei risultati che andavano emergendo dal lavoro dei vari collaboratori. Almeno in un caso egli agì personalmente modificando le proposte emerse dalla Segnatura, in riferimento alla delicata questione della formula per le composizioni, che era stata oggetto del lavoro della Segnatura del 10 dicembre 1889. Ho appena indicato che, non persuaso di quanto emerso dalla Segnatura del 19 novembre, aveva affidato a Palombi un ripensamento specifico. Il 26 novembre la Segnatura aveva approvato la formula redatta da Palombi, con qualche modifica, o «alcuni cambiamenti», come preferì precisare Monaco di sua mano nel verbale.¹⁰⁰ Era un tema particolarmente delicato, perché occorreva evitare le sanzioni previste dal Codice, ma insieme salvaguardare al possibile - attraverso il sistema delle composizioni - l'acquisizione di beni per la Chiesa o la loro conservazione contro le demaniazioni. Dopo la Segnatura del 10 dicembre, Monaco modificò di persona una parte della formula relativa, con due interventi entrambi volti ad ampliare e precisare meglio le casistiche di possessori di beni alienati senza il benessere delle istituzioni ecclesiastiche.¹⁰¹

100 APA, Codice Zanardelli, c. 17v. Monaco era nuovamente intervenuto di propria mano correggendo quanto riportato nel verbale collettivo delle varie Segnature.

101 «E poi fuori di Segnatura S. Em.za riformò il n.° 1.° come ora si vede cioè: '1.° qui Ecclesiae bona immobilia aut census aut iura sine etc.' e vi aggiunse il n.° 9: 'et horum omnium etc.'» (APA, Codice Zanardelli, cc. 19r-v). In posizione si trovano tre copie del modulo a stampa sulle composizioni, ciascuna con a margine correzioni e integrazioni manoscritte. Una (c. 186r-v) è forse la copia con gli appunti del teologo Andreas Steinhuber, poiché contenuta nella 'camicia' con studi del teologo e del sigillatore, all'epoca Giovanni Battista Storti (c. 181r), tra le carte del teologo; un'altra quella che forse raccoglie le modifiche decise in Segnatura (c. 72r-v), la terza - la sola con modifiche al nr. 1, il che potrebbe renderne possibile l'attribuzione a Monaco - si trova nella 'camicia' con studi del datario Franci (cc. 153r, 154r): in questo caso la stampa, divisa in due fogli separati di bozze, a differenza della pagina stampata fronte e retro dei due precedenti esemplari, riporta tra le proposte manoscritte alcune modifiche che risultano già integrate nella stampa delle altre due copie e manca del nr. 9.°, aggiunto dal penitenziere maggiore. Si tratta dunque di una bozza di lavoro precedente alle altre due. Non ho reperito la versione definitiva del testo. In ogni caso il confronto tra le due bozze porta a rilevare che per il punto 1° delle varie situazioni di «Christifideles» cui le disposizioni erano destinate, si riformulò il testo passando da: «Qui bona ecclesiastica immobilia aut iura absque Auctoritate ecclesiastica retinent»; a: «qui ecclesiae bona immobilia aut census aut iura sine eiusdem ecclesiae venia alienata acquisierunt» (c. 153r, rispettivamente c. 72r). Sia - come pare possibile - o meno attribuibile a Monaco, la modifica precisava meglio la condizione dei beni della Chiesa posti in questione, da considerare non come posseduti senza autorizzazione ecclesiastica, ma acquistati dai possessori senza che la Chiesa si fosse espressa a favore, a suo tempo, della loro alienazione: cosa che allargava la platea dei beni considerati (si poteva trattare anche di beni di cui la Chiesa non aveva contestato esplicitamente il possesso, ma che erano stati venduti senza il suo consenso). La seconda modifica, verosimilmente di Monaco, aggiungeva il punto 9° a partire dall'8°, che riguardava: «Qui decimis non solutis gravantur» (c. 153r), trasformato in: «8.° qui decimas non solverunt; 9.° et horum omnium heredes et quoscumque successores» (c. 72r): anche in questo caso l'intervento allargava le casistiche considerate.

Nel complesso l'adeguamento al nuovo Codice penale delle formule e degli altri tipi di rescritti della Penitenziaria sfociò di fatto in una semplificazione e unificazione di una parte delle diverse disposizioni, soprattutto all'interno di quella sulle composizioni, mentre un'altra ampia parte fu mantenuta inalterata ritenendo che la legislazione penale italiana non creasse alcun tipo di difficoltà.¹⁰²

4 **Nel contesto della 'questione romana'**

Tra le formule di cui la Penitenziaria si riservò l'esame vi fu quella per i deputati al Parlamento.¹⁰³ A proposito di quest'ultima problematica, la decisione lasciava qualche residuo margine operativo al tribunale apostolico, congruente con l'intervento limitativo del Sant'Uffizio compiuto il 10 aprile 1889 su sollecitazione di Leone XIII, dopo che al pontefice era stata presentata una misurata risoluzione della stessa Penitenziaria (27 febbraio 1889) che prevedeva di dichiarare tollerabile la candidatura al Parlamento di un individuo di ottime opinioni religiose e sollecito soprattutto al bene comune (secondo il quesito sottoposto alla Penitenziaria, *vir optime de religione sentiens et de communibus bonis apprime sollicitus*), purché esprimesse la riserva sulle leggi divine e della Chiesa al momento del giuramento e si rendesse noto agli elettori che la particolare concessione non recava pregiudizio alla S. Sede e alle leggi della Chiesa (*nullum iuribus Ecclesiae et S. Sedis praejudicium illatum censendum esse*).¹⁰⁴ Non

102 Cf. Vian, «'Lo stato di lutto'».

103 Cf. APA, Codice Zanardelli, c. 18v. «Per ritenere uffici governativi anche quando non possono astenersi da Atti contrari alle leggi ecclesiastiche», manoscritto, APA, Codice Zanardelli, c. 43r. Vi è appuntato: «Toties quoties».

104 I due documenti sono stati editi in Tamburini, «Il 'non expedit'», rispettivamente 139-41 (cit. alle 140, 141) e 141 per la decisione del Sant'Uffizio, 10 aprile 1889. Con parere del 1° dicembre 1866, firmato dall'allora penitenziere maggiore, cardinale Antonio Maria Cagiano de Azevedo (nominato nel 1860, resse l'ufficio fino alla morte, il 13 gennaio 1867), il tribunale apostolico aveva risposto essere lecito per i cattolici accettare l'ufficio di membri del Parlamento italiano fatte salve le leggi divine ed ecclesiastiche e l'impegno a non sostenere leggi inique e ingiuste («declarent se nunquam legibus improbis et iniustis favorem et suffragium esse laturos»). La Penitenziaria aggiungeva una seconda risposta, al parere: «Come si debbano regolare i Vescovi richiesti a favorire la elezione di buoni Deputati [...] ? R. *Nihil ob stare, quominus Episcopi, et Ordinarii occasione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem populi revocent, quemque fidelium pro suis viribus teneri ad impedienda mala, et ad promovenda bona*» (il parere in *Acta Sanctae Sedis*, 2, 675). La richiesta di manifestare la riserva alla presenza di testimoni portò la Camera dei Deputati, nel momento in cui in quei termini giurò Edoardo Crotti di Costigliole, nel maggio 1867, a considerare invalido il giuramento (cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 256). Per l'atteggiamento ancora attendista della Santa Sede in quel momento specifico, di cui la misura della Penitenziaria era espressione, cf. Battelli, *Società*, 43-4. Nel 1878, dopo l'avvio del pontificato di Leone XIII, la Santa Sede si espresse ripetutamente per la tolleranza che un cattolico potesse accettare la

possiedo elementi sufficienti per chiarire se la risoluzione della Penitenzieria, presieduta da Monaco, fosse un tentativo di quest'ultimo per sondare qualche piccolo cambiamento in merito ai vertici della Santa Sede. Tuttavia, sia pure con la riserva dovuta alla necessità di compiere ulteriori approfondimenti quando l'accesso alla documentazione archivistica sarà reso possibile, non mi pare quella l'ipotesi più probabile. Certo, se si tiene presente che Monaco era contemporaneamente segretario del Sant'Uffizio – dove operava insieme ad altri cardinali, a differenza di quanto accadeva alla Penitenzieria –, le limitazioni dell'aprile 1889 sembrerebbero la traduzione pratica di un indirizzo papale, che verosimilmente rispecchiava anche gli orientamenti dei cardinali inquisitori o almeno della maggioranza di essi, piuttosto che l'esito di un ripensamento del penitenziere maggiore intervenuto nel giro di qualche settimana.

D'altronde solo pochi anni prima Leone XIII aveva voluto che due congregazioni cardinalizie speciali, ben diversificate per orientamento dei propri componenti e tenute entrambe largamente all'oscuro dell'operato dell'altra, si misurassero con il nodo della 'questione romana', di fatto lasciando al pontefice ampio margine discrezionale.¹⁰⁵ Quanto a Monaco, le risultanze emergenti dalla storiografia circa un nuovo irrigidimento della sua posizione sul *non expedit* all'inizio degli anni Ottanta, sullo sfondo della sua perdurante rivendicazione temporalista,¹⁰⁶ induce a formulare un'altra ipotesi. Infatti risulta poco credibile pensare che egli avesse ceduto a sollecitazioni di collaboratori della Penitenzieria – che pure si erano attestati su una linea di *pro nunc non expedit* negli anni precedenti, dopo l'avvio del pontificato leonino¹⁰⁷ – nell'elaborare la risoluzione del 27 febbraio 1889, per di più da lui redatta personalmente.¹⁰⁸ Come accadde a proposito del Codice penale, Monaco nell'ambito del tribunale apostolico appare attivo e determinato nei suoi interventi. Nello stesso tempo mi pare difficile ipotizzare che l'esperto cardinale di Curia non avesse, per lo meno in termini di larghissima approssimazione, la percezione degli orientamenti in materia dei cardinali che componevano

nomina a deputato o senatore del Regno d'Italia (nonostante un iniziale parere contrario di un consultore della Penitenzieria, superato da una più significativa espressione favorevole di una commissione costituita presso il Sant'Uffizio): cf. Ciampani, «Da Pio IX a Leone XIII», 76-7, e Ciampani, «Il centro cardinalizio», 237.

105 Cf. Koelliker, *La stratégie*, 65-8. Sul funzionamento della Curia romana sotto Leone XIII cf. Jankowiak, *La curie romaine*, 433-516.

106 Sui convincimenti temporalisti di Monaco espressi durante una consultazione di autorevoli cardinali intrapresa da Leone XIII tra la fine del 1883 e i primi mesi del 1884 cf. anche Miccoli, «Ansie», 20.

107 Cf. per es. Marotta, «L'evoluzione», 155-6.

108 Cf. Tamburini, «Il 'non expedit'», 132.

l'Inquisizione,¹⁰⁹ tra i quali si trovava il segretario di Stato Rampolla, che aveva da poco dato nuovo slancio alla linea intransigente e anticonciliatorista ai vertici della Santa Sede.¹¹⁰ Perciò non mi pare probabile nemmeno scorgere dietro i due interventi di fine febbraio e di metà aprile del 1889 un gioco delle parti coordinato da Monaco, in cui la messa a punto di una proposta relativamente 'aperturista' da parte della Penitenzieria avrebbe avuto lo scopo di provocare il pontefice, attraverso il rinvio all'esame della Suprema Inquisizione (era già accaduto che quella congregazione - o sue rappresentanze e commissioni poste alle sue dipendenze - fosse stata più volte chiamata dai pontefici a esprimersi sulla liceità della partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche in Italia),¹¹¹ a una riaffermazione più netta del *non expedit* e una più drastica limitazione delle possibili deroghe occasionali, circoscritte ai soli deputati già eletti, avessero o meno assunto l'ufficio parlamentare. Piuttosto, se si considera che nell'ambito del Sant'Ufficio Monaco era di fatto tenuto a misurarsi con alcuni dei più influenti cardinali di Curia, a differenza dell'ampio margine di azione di cui godeva nell'attività come penitenziere maggiore, vedrei nella risoluzione della Penitenzieria di fine febbraio 1889 - sia pure come mera ipotesi bisognosa di ulteriori conferme - una espressione di quel relativo pragmatismo e di quella apparente moderazione che caratterizzava l'austero cardinale in campo politico anche agli occhi di una parte dei contemporanei, fatto salvo il suo rigido orientamento intransigente sul piano dei principi e il tratto quasi ascetico che lo segnava sul piano religioso.¹¹²

Si tratta di un atteggiamento che sembra riflettersi anche sull'esame del nuovo Codice penale italiano condotto nei mesi successivi dalla Penitenzieria Apostolica, sotto la guida di Monaco. Il lavoro di approfondimento dei suoi effetti sulle facoltà e rescritti della Penitenzieria contribuì a fornire ai diversi attori una comprensione più circostanziata della nuova situazione. Nell'insieme sembra si possa cogliere che, almeno per quel che riguardava quel dicastero curiale, il quadro che ne risultò sia stato percepito in termini meno drammatici di come era apparso inizialmente negli ambienti della Santa Sede

109 Nel 1889 i cardinali membri della Sacra romana e universale Inquisizione - di cui era prefetto il pontefice - erano Monaco La Valletta (segretario), Lucido Maria Parocchi, Mieczysław Ledóchowski, Giovanni Simeoni, Carlo Laurenzi, Mariano Rampolla del Tindaro, Teodolfo Mertel, Tommaso Zigliara, Isidoro Verga, Camillo Mazzella. Cf. *La gerarchia cattolica* (1890), 605.

110 Sull'evoluzione alla fine degli anni ottanta dell'atteggiamento di Leone XIII e della Santa Sede sulla questione romana cf. Marotta, «L'evoluzione», 156-8.

111 In particolare, per il pontificato di Leone XIII, cf. Marotta, «L'evoluzione», 130-1, 153-5.

112 Su questi tratti di Monaco cf. Weber, *Quellen*, 188.

e dello stesso tribunale apostolico nei mesi precedenti¹¹³ e di come era stato raffigurato attraverso le dure denunce della stampa cattolica papale e intransigente.

L'esito del lungo esame condotto nei mesi precedenti da parte della Penitenzieria fu la redazione di una «Istruzione a proposito del Codice penale» caratterizzata da una chiara difesa dei principi e da un significativo margine di adattamento nelle applicazioni pratiche,¹¹⁴ secondo il criterio adottato da Leone XIII nel suo pontificato. A fine gennaio 1890 Leone XIII decise che tutte le disposizioni assunte in passato o da introdurre in futuro a proposito del nuovo Codice penale italiano fossero comunicate alla Penitenzieria. A margine si può notare che anche nel caso di questo tribunale apostolico – come analoghe vicende della storia della Curia mostrano in riferimento ad altri dicasteri – i suoi membri ne rivendicavano gelosamente le prerogative.¹¹⁵

Non mancarono voci interne alla Chiesa cattolica che cercarono di stemperare notevolmente i temuti effetti generati dagli articoli del Codice penale. *Il Monitore Ecclesiastico*, mensile «ad uso del clero» pubblicato a Conversano con approvazione ecclesiastica e sostanzialmente opera, come si è detto, di Casimiro Gennari, nel settembre 1889 pubblicò gli articoli del Codice riferibili al clero,¹¹⁶ facendoli precedere da un commento che fugava l'impressione che essi fossero «sorgente di preoccupazioni gravissime pel Clero» e che esprimessero «il principio di una nuova persecuzione contro la Chiesa».¹¹⁷ Di tutt'altra opinione l'articolaista, con buona probabilità lo stesso Gennari, allora vescovo di Conversano:

113 Lo conferma anche la vicenda dell'esame dell'art. 101, poi art. 104 nella versione definitiva del Codice penale, relativo all'ambito dei delitti contro la patria. Dopo avere inizialmente destato le più gravi preoccupazioni nel timore che potesse essere utilizzato per attuare severissime repressioni contro chi si dichiarava a favore del potere temporale, un successivo più ponderato esame dell'articolo dopo l'approvazione definitiva del Codice indusse la Penitenzieria a considerarlo non pericoloso, con un manifesto capovolgimento di giudizio. Cf. Vian, «'Lo stato di lutto'».

114 Sulla preparazione dell'«Istruzione» da parte di mons. Cavagnis, 'correttore' della Penitenzieria, sulla sua probabile, anche se non certa, approvazione definitiva, e per un'analisi del testo, di cui viene fornita l'edizione del manoscritto finale, cf. Vian, «'Lo stato di lutto'». A fine Ottocento la prima edizione dell'*Annuario ecclesiastico 1898* (100) precisava in questi termini i compiti degli uffici maggiori della Segnatura: «Il *teologo* è il consultore e consigliere del Penitenziere maggiore nei casi difficili di teologia, come lo è il canonista nei casi del diritto canonico. [...] Il *correttore* rivede, esamina e corregge gli atti compilati dai procuratori e segretari, secondo lo stile e le formule prescritte. [...] Il *sigillatore* custodisce il sigillo ufficiale ed i registri della Penitenzieria, e sorveglia la spedizione dei rescritti. [...] I segretari esaminano le suppliche e redigono i rescritti».

115 Così a proposito delle formule sui regolari si notava «del resto che da parecchi anni la Cong.ne de' Vescovi e Regolari le ha richiamate a se [*sic*]. Ma nondimeno importano alla Penitenzieria, perché all'occorrenza ha tutta la facoltà di usarne» (APA, Codice Zanardelli, c. 16v).

116 Cf. «Cronaca governativa».

117 «Il nuovo Codice Penale italiano», 160.

Noi però siamo d'avviso che, laddove siano interpretati sanamente, non se ne abbiano a temere tutte quelle conseguenze paurose, che a prima fronte sembrano dover produrre.¹¹⁸

E nella conclusione, dopo avere offerto una lettura che riduceva di molto le impressionanti conseguenze che secondo gli intransigenti il Codice avrebbe avuto sulla Chiesa cattolica, affermava con tratti vivaci:

Sono queste le considerazioni che noi presentiamo ai nostri scrittori ecclesiastici, pregandoli a ponderarle accuratamente, ed a smettere quella stolta paura ch'è la più temibile tentazione in un uomo di Chiesa. Si confortino nel Signore. Operino prudentemente, ma secondo coscienza e senza omettere nessuno dei propri doveri; e nel resto si abbandonino nelle mani della Provvidenza.¹¹⁹

Eppure in seguito, in un avviso ripetuto per ben due mesi all'inizio dei fascicoli di gennaio e febbraio del 1890, avrebbe denunciato l'entrata in vigore di «nuove leggi odiose e anticattoliche», aggiungendo:

fa d'uopo che il Clero le conosca e le sappia bene interpretare. Noi saremo diligentissimi nello esporre, coi documenti sì civili e sì ecclesiastici, e con opportune trattazioni, tutte le novelle norme di condotta, che dovranno seguire i Sacerdoti, affine di salvare la loro coscienza, e di provvedere possibilmente agl'interessi proprii ed a quelli delle Chiese e dei luoghi pii.¹²⁰

Era, come si è visto, la linea che *Il Monitore Ecclesiastico* aveva proposto nel commento sugli articoli del Codice penale.

Gennari non era un cattolico liberale e nemmeno un conciliatorista, come anche il seguito del suo ministero ecclesiastico avrebbe confermato, in continuità con gli orientamenti adottati fino ad allora. Ma può essere in qualche modo considerato un esponente della volontà di Leone XIII di combattere la battaglia lungo la prospet-

118 «Il nuovo Codice Penale italiano», 160.

119 «Il nuovo Codice Penale italiano», 165.

120 «Ai nostri associati» e «Avvertenze». Il riferimento, con l'accenno all'entrata in vigore e alle nuove norme di condotta del clero, riguardava indubbiamente il Codice penale, anche se in quegli stessi mesi Camera e Senato stavano discutendo la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (poi promulgata il 17 luglio 1890), che laicizzava le istituzioni (tra di esse, confraternite, enti morali, lasciti, fondi, opere pie di culto) non più rispondenti a criteri di pubblica beneficenza, ed escludendo dalla gestione amministrativa delle opere pie chiunque non fosse eleggibile ai consigli comunali ne interdiceva l'accesso al clero in cura d'anime. Cf. Jemolo, *Chiesa e Stato*, 351-9. La legge nr. 6972, 3037-3048.

va indicata dagli intransigenti senza limitarsi alla sola denuncia dei mali (l'allocuzione del giugno 1888 sul Codice penale, apparentemente di mera denuncia, di fatto tentava di condizionare dall'esterno il dibattito parlamentare e più in generale l'opinione pubblica), intraprendendo invece iniziative anche nuove e ricorrendo a strumenti e istituzioni moderni, mostrando di non temere il confronto con la temuta deriva moderna. Le episodiche parole finali del commento de *Il Monitore Ecclesiastico* al 'Codice Zanardelli' si attagliano, almeno in parte, a questo tipo di prospettiva strategica. C'erano l'invito a un impegno coscienzioso (ma accompagnato da prudenza), la vibrante esortazione al superamento dei timori, anche la dichiarazione di una certa fiducia - nel commento ai vari articoli del Codice sul clero, ma anche nel passo iniziale che ho citato poco sopra - che tendeva ad abbandonare le ipotesi più cupe su quanto il governo italiano avrebbe potuto fare contro la Chiesa cattolica, sulla scorta di una lettura abbastanza disincantata e di una contestualizzazione meno segnata da pregiudizi del dibattito parlamentare e degli sviluppi delle norme del Codice stesso; una fiducia che si fondava soprattutto su una visione provvidenziale degli sviluppi della storia umana, cara anche a Leone XIII.¹²¹

Il confronto con lo Stato liberale italiano rimaneva serrato, ma dentro la Chiesa, nello stesso clero, si andavano facendo strada, in mezzo a difficoltà e incertezze, opzioni e strategie diverse. Il Codice penale finì per offrire un'occasione per timide manifestazioni di queste limitatissime alternative, cui, nella sua capacità pratica di adattare il giudizio, non si era mostrata completamente estranea nemmeno la Penitenzieria Apostolica del cardinale Monaco. Pochi anni ancora e quella ricerca di percorsi più efficaci nel generale confronto con il moderno si sarebbe allargata, andando ben oltre le limitate 'aperture' di Leone XIII - tutte interne, non lo si dimentichi, a una strategia complessivamente antimoderna e intransigente, tese a renderla socialmente attiva e storicamente efficace:¹²² il mantenimento del *non expedit* ne fu un esempio emblematico -, spingendosi in alcune proposte a ipotizzare un incontro tra cristianesimo e modernità: nel progressivo disarticolarsi del quadro delle posizioni interne al cattolicesimo, in un clima di crescenti tensioni, si sarebbe ben presto arrivati alle lacerazioni della crisi modernista e al successivo drammatico contraccolpo generato dalle rigide chiusure seguite alla condanna dottrinale fulminata da Pio X con l'enciclica *Pascendi Dominici gregis* (1907).

¹²¹ Con particolare riferimento a come Leone XIII intendeva si dovesse studiare la storia della Chiesa, cf. Miccoli, «Metodo critico», 99; Vian, «La Santa Sede e gli studi di storia», 69-74.

¹²² Cf. Poulat, «Catholicisme et modernité», 85-7.

Fonti d'archivio

APA, fasc. «Codice Zanardelli». Archivio della Penitenzieria Apostolica: Città del Vaticano.

Fonti a stampa

Acta Sanctae Sedis.

«Ai nostri associati». *Il Monitore Ecclesiastico*, 14(11), 1890, sul retro della copertina del fascicolo del 31 gennaio 1890, fuori paginazione.

Annuario ecclesiastico 1898. Roma: Tip. G. Bertero, 1898.

«Avvertenze». *Il Monitore Ecclesiastico*, 14(12), 1890, sul retro della copertina del fascicolo del 28 febbraio 1890, fuori paginazione.

Bonghi, R. *Pio IX e il papa futuro*. 2a ed. Milano: Treves, 1877.

Codice penale per il Regno d'Italia. Progetto del Codice penale allegato alla legge del 22 novembre 1888 con le modificazioni proposte dalla Sottocommissione e dalla Commissione di revisione e col testo definitivo. Roma: Stamperia Reale D. Ripamonti, 1889a.

Codice Penale per il Regno d'Italia. Roma: Stamperia Reale, 1889b. Versione digitalizzata a cura di M. Pati. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza. <http://www.antropologiagiuridica.it/cp1889.pdf>.

Congregazione dei Vescovi e regolari. «lettera circolare *Alcuni Arcivescovi agli ordinari diocesani d'Italia*». Nordera, L., *Il catechismo di Pio X. Per una storia della catechesi in Italia (1896-1916)*. Roma: LAS, 1988, 479-82. Biblioteca di scienze religiose 74.

«Cronaca governativa. Nuovo Codice Penale». *Il Monitore Ecclesiastico*, 14(7), 1889, parte I, 165-7.

«Discorso del Santo Padre Leone XIII al sacro Collegio dei cardinali». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(9), 1888, 641-3.

Gaume, G. *Manuale dei confessori [...]*, vol. 1. Versione italiana con note riveduta sulla quinta edizione francese. Milano: Giacomo Agnelli librajo e tipografo arcivescovile, 1846.

Gaume, J.-J. *Manuel des confesseurs*. 2 vols. Paris: Gaume frères libraires, 1837. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*.

«Il Codice penale in Senato». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(12), 1888, Cronaca contemporanea, 625.

«Il Codice penale del liberalismo». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(10), 1888, 513-25.

«Il nuovo Codice penale e la Chiesa». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(10), 1888, Cronaca contemporanea, 244-5.

«Il nuovo Codice Penale italiano ed il clero». *Il Monitore Ecclesiastico*, 14(7), 1889, parte I, 160-5.

«Il Papa e la Spagna». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(11), 1888, Cronaca contemporanea, 615.

Indice delle materie contenute nei dodici volumi che formano la tredicesima serie della Civiltà Cattolica. Roma: Alessandro Befani, 1889.

«I principali argomenti addotti per l'abolizione della pena di morte». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(11), 1888, 547-60.

La gerarchia cattolica, la famiglia e la Cappella pontificia per l'anno 1890. Con appendice di altre notizie riguardanti la Santa Sede. Roma: Tip. Vaticana, 1890.

- «La nuova legge di pubblica sicurezza». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 38(5), 1887, Cronaca contemporanea, 109-10.
- «La protesta dell'Episcopato inglese contro il Codice penale». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(12), 1888, Cronaca contemporanea, 621-2.
- «La stampa liberale e l'ultima Allocuzione pontificia». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(11), 1888, Cronaca contemporanea, 103.
- «La voce autorevole di un uomo di Stato». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(11), 1888, Cronaca contemporanea, 115-16.
- Leonis XIII. pontificis maximi acta*, vol. 7. Romae: ex Typographia Vaticana, 1888.
- «Prepotenze e villanie liberalesche in Torino». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(10), 1888, Cronaca contemporanea, 756-7.
- Rebaudi, G. *La pena di morte e gli errori giudiziari. Studi sperimentali*. Roma: Forzani, 1888.
- Recensione di *La Chiesa Cattolica nel progetto di nuovo Codice penale* di Gaetani, S. [Girgenti, 1888]. *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(12), 1888, 346.
- Relazione a S.M. il Re del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*. Roma: Stamperia Reale D. Ripamonti, 1889.
- «Sacra Penitenzieria Apostolica». *Il Monitore Ecclesiastico*, 10(12), 1885, 266-8.
- «Sacra Penitenzieria Apostolica». *Il Monitore Ecclesiastico*, 14(12), 1890, parte I, 269-70.
- «Sanctissimi domini nostri Leonis divina Providentia Papae XIII. Allocutio habita in Concistorio kal. ivn. an. MDCCCLXXXVIII». *La Civiltà Cattolica*, s. XIII, 39(10), 1888, Cronaca contemporanea, 732-8.
- S. Congr. S.R.U. Inquisitionis. «DECLARATIO quoad responsum - non expedire - datum a s. Poenitentiaria relate ad suffragium ferendum in politicis electionibus». *Acta Sanctae Sedis*, 19, 1886-1887, 94-5.

Bibliografia

- Battelli, G. *Società, Stato e Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi*. Roma: Carocci, 2013. Quality Paperbacks 426.
- Breschi, D. «Le leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico nel biennio 1866-1867: un iter complesso e una soluzione traumatica». Ciuffoletti, Z.; Corradi, G.L. (a cura di), *La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico nell'Italia unita: il caso toscano e le fonti archivistiche (1866-1867)*. Firenze: Mandragora, 2014, 23-43. SR: Studi e restauri / Opera di Santa Maria del Fiore 4.
- Casanova, C. «La pena di morte e il riscatto delle anime in età moderna. A proposito di *Delitto e perdono* di Adriano Prosperi». *Storicamente*, 10(17), 2014. <https://doi.org/10.12977/stor564>.
- Ciampani, A. «Da Pio IX a Leone XIII: il dibattito nella Curia romana dopo l'Unità d'Italia». Ciampani, A.; Fiorentino, C.M.; Pacifici, V.G. (a cura di), *La moralità dello storico. Indagine storica e libertà di ricerca. Saggi in onore di Fausto Fonzi*. Bibliografia di Fausto Fonzi a cura di M. Casella. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2004, 55-90.
- Ciampani, A. «Il centro cardinalizio per una strategia vaticana nel governo della Chiesa dopo il 1870». Jankowiak, F.; Pettinaroli, L. (études réunies par), *Les cardinaux entre cour et curie. Une élite romaine (1775-2015)*. Rome: École française de Rome, 2017, 231-43.

- Colagiovanni, E. «Il 'Monitor Ecclesiasticus' a 115 dall'inizio della sua pubblicazione e a 150 anni dalla nascita del Cardinale Casimiro Gennari, suo fondatore». Cernicchiaro, J. (a cura di), *Sua Eccellenza Reverendissima Casimiro Gennari Cardinale di Santa Romana Chiesa Cittadino di Maratea, 150. anniversario della nascita = Atti del Convegno* (Maratea, 27 dicembre 1989). Maratea, 1990, 93-4.
- Danusso, C. «Patibolo ed ergastolo dall'Italia liberale al fascismo». *Diritto penale contemporaneo*, [8](4), 2018, 51-67.
- da Passano, M. «La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889)». *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 22(2), 1992, 341-85.
- Di Ruocco, G. *Il Cardinale Casimiro Gennari pastore e giurista (1839-1914)*. Napoli: Laurenziana, 1995.
- Fagioli Vercellone, G.G. s.v. «Gennari, Casimiro». *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 53. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, 114-16.
- Ferrari, S. *Legislazione ecclesiastica e prassi giurisprudenziale. Gli abusi dei ministri di culto tra laicizzazione della normativa e confessionismo della magistratura*. Padova: CEDAM, 1977. Quaderni ed interventi dell'Istituto di storia delle istituzioni religiose e relazioni tra Stato e Chiesa dell'Università di Firenze 1.
- Ferrari, S. «La politica ecclesiastica di Giuseppe Zanardelli». *Il Politico*, 48(4), 1983, 621-39.
- Florentino, C.M. s.v. «Monaco La Valletta, Raffaele». *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 75. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, 525-8.
- Fonzi, F. «Documenti sul conciliatorismo e sulle trattative segrete fra governi italiani e S. Sede dal 1886 al 1897». Aubert, R.; Ghisalberti, A.M.; Passerin d'Entreves, E. (a cura di), *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri*, vol. 1. Padova: Antenore, 1962, 167-242.
- Forni, A. *Lo storico delle tempeste. Pensiero e azione in Luigi Tosti*. Roma; Montecassino: Istituto storico italiano per il medioevo, 1997. Nuovi studi storici 41 / Biblioteca della miscellanea cassinese 2.
- Ghisalberti, C. *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*. 7a ed. Roma-Bari: Laterza, 2000. Biblioteca Universale Laterza 412.
- Jankowiak, F. *La curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l'Église et la fin des États pontificaux, 1846-1914*. Rome: École française de Rome, 2007.
- Jemolo, A.C. *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*. Prefazione di G. Miccoli. Torino: Einaudi, 1990.
- Jemolo, A.C. *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)*. Bologna: il Mulino, 1974.
- Koelliker, L. *La stratégie d'internationalisation de l'audience politique du Saint-Siège entre 1870 et 1921. Vers un règlement de la Question Romaine [thèse de doctorat]*. Genève: Université de Genève, 2002.
- Mansuino, C. (a cura di). *Periodici giuridici italiani (1850-1900)*. Repertorio. Milano: Giuffrè, 1994.
- Marani, A. *Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione. Le conferenze episcopali regionali (1889-1914)*. Roma: Herder, 2009. Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 83.
- Marotta, S. «L'evoluzione del dibattito sul 'non expedit' all'interno della Curia romana tra il 1860 e il 1889». *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 68, 2014, 95-164.

- Miccoli, G. «Metodo critico, rinnovamento religioso e modernismo. A proposito di Pio Paschini». Miccoli, G., *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*. Casale Monferrato: Marietti, 1985, 93-111.
- Miccoli, G. «Ansie di restaurazione e spinte di rinnovamento: i molteplici volti del pontificato di Leone XIII». Zambarbieri, A. (a cura di), *I cattolici e lo Stato liberale nell'età di Leone XIII*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, 1-27. Biblioteca luzzattiana Fonti e studi 15.
- Poulat, É. «Catholicisme et modernité». Poulat, É., *Modernistica. Horizon, physionomies, débats*. Paris: Nouvelles Editions Latines, 1982, 78-101.
- Riccardi, A. «La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico». *Il Parlamento italiano, 1861-1988*. Vol. 2, 1866-1869. *La costruzione dello Stato: da La Marmora a Menabrea*. Milano: Nuova CEI, 1988, 219-38.
- Saurer, E. «Colloqui in confessionale». Saurer, E., *Melancolia e Risveglio. Donne e religione nell'Europa romantica*. A cura di A. Arru, S. Boesch Gajano. Roma: Viella, 2013, 103-33. Sacro/santo 20.
- Tamburini, F. «Il 'non expedit' negli atti della Penitenzieria apostolica (1861-1889)». *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 41(1), 1987, 128-51.
- Taraborrelli, U. «Ad erigendam gentium omnium spiritualem indigentiam. La Penitenzieria Apostolica in età moderna». Penitenzieria Apostolica (a cura della), *Penitenza e Penitenzieria al tempo del giansenismo (secoli XVII-XVIII)*. *Culture – Teologie – Prassi*. Presentazione di M. Piacenza. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2019, 195-237. Monumenta, studia, instrumenta liturgica 81.
- Tavilla, E. «Gli avvocati italiani e l'abolizione della pena di morte». Borsacchi, S.; Pene Vidari, G.S. (a cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*. Bologna: il Mulino, 2014, 503-37.
- Vian, G. *La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914)*. Roma: Herder, 1998. Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 58-59.
- Vian, G. «La Santa Sede e gli studi di storia della Chiesa tra Leone XIII e Pio X». *Paul Sabatier e gli studi francescani = Atti del XXX Congresso internazionale in occasione del centenario della fondazione della Società internazionale di studi francescani (1902-2002)* (Assisi, 10-12 ottobre 2002). Spoleto: Fondaz. Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2003, 69-120.
- Vian, G. «'Lo stato di lutto o di oppressione della Chiesa in Italia'. La Penitenzieria Apostolica di fronte all'introduzione del Codice Penale italiano del 1889 ('Codice Zanardelli')». Fantappiè, C; Taraborrelli, U. (a cura di), *Penitenza e Penitenzieria tra rivoluzioni e restaurazioni (1789-1903) = Atti del VII Simposio della Penitenzieria Apostolica* (Roma, 21-22 ottobre 2021). Città del Vaticano, in corso di stampa.
- Weber, C. *Quellen und Studien zur Kurie und zur Vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Beziehungen des Hl. Stuhles zu den Dreibundmächten*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973.